

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

Circolare n. 11 del 23 aprile 2019

OGGETTO: INVIO DEI CORRISPETTIVI – NOVITA' AGENZIA ENTRATE

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate ed utilizzabile anche su **dispositivi mobili**. Si aggiunge, dunque, una modalità per l'invio dei corrispettivi oltre all'impiego dei registratori telematici.

Anche avvalendosi della procedura web dell'Agenzia delle Entrate sarà possibile generare il **documento commerciale** (DM 7 dicembre 2016) idoneo, per l'acquirente, a certificare l'acquisto effettuato.

Quanto sopra lo ha stabilito il provvedimento delle Entrate n. 99279/2019 pubblicato ieri, aggiornando il precedente provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016 e modificando le specifiche tecniche relative alla trasmissione dei dati dei corrispettivi. Le suddette modifiche sono funzionali ad adeguare la normativa e la regolamentazione tecnica al fatto che, a seguito del DL 119/2018, il processo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri è stato trasformato da opzionale a **obbligatorio**.

L'obbligo in questione decorre dal 1° gennaio 2020 per la generalità dei commercianti al minuto ed i soggetti assimilati (art. 22 del DPR 633/72). La decorrenza è anticipata al **1° luglio 2019** per i commercianti al minuto il cui volume d'affari complessivo, nell'anno 2018, è stato superiore a 400.000 euro.

Le **esclusioni** dall'obbligo di trasmissione dei corrispettivi saranno, quindi, definite da un successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, per il quale è stata da poco avviata una procedura di consultazione pubblica (si veda "Al via la consultazione per gli esonerati dai corrispettivi telematici" del 13 aprile 2019).

Tra le altre novità previste dal decreto è garantita la possibilità di avvalersi dei registratori telematici (già disciplinati dal provvedimento n. 182017/2016), utilizzati ai fini della memorizzazione elettronica e dell'invio obbligatorio dei corrispettivi, anche come **registratori di cassa** di cui alla L. 26 gennaio 1983 n. 18 e all'art. 12 comma 1 della L. 30 dicembre 1991 n. 413, con l'osservanza della relativa disciplina.

Inoltre, in attuazione del provvedimento, si stabilisce che le operazioni di **attivazione**, messa in servizio, verifica periodica e dismissione dei registratori telematici siano comunicate telematicamente al sistema dell’Agenzia delle Entrate da parte del registratore stesso.

In sostanza, come indica il nuovo provvedimento, verrà a determinarsi “un dinamico e **automatico censimento** degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro operatività”. Le informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia delle Entrate saranno messe a disposizione del titolare dell’apparecchio o di un intermediario abilitato e andranno a costituire il “libretto di dotazione informatico” del registratore. Tra le novità più significative del provvedimento c’è anche l’istituzione della possibilità di conferire o revocare **deleghe** con le medesime modalità già prevista per la fatturazione elettronica (provv. Agenzia delle Entrate del 5 novembre 2018 n. 291241, oggetto di modifiche, ai fini del servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture, dal successivo provvedimento n. 524526/2018).

Sarà, dunque, messa a disposizione una specifica funzionalità nell’area riservata su “Fatture e corrispettivi” per ciascun soggetto delegante e l’intermediario abilitato potrà, quindi, inviare all’Agenzia delle Entrate i dati essenziali ai fini dell’attivazione delle deleghe/revoche che gli sono state conferite anche in modalità “**massiva**”.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti
Rag. Elio Montenero